Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 *maggio* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1967
registro n. 70 *Difesa, foglio n.* 352

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MINOZZI Andrea, nato l'8 luglio 1907 a Figline Valdarno (Firenze), tenente LXVII Battaglione bersaglieri (ora capitano f. (b) cpl. in congedo assoluto). — Comandante di plotone carri L/40 alla testa del suo reparto, sotto intenso fuoco anticarro e di artiglieria, in terreno difficile e scoperto, riusciva con il felice impiego dei suoi carri a travolgere il nemico nei propri appostamenti ed a metterlo in fuga, dimostrando sereno coraggio e belle qualità di comando e contribuendo brillantemente al buon esito dell'azione della compagnia. — Fronte del Don, Dubowikoff - Sorki, 16-17 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

CAMANZI Antonio, nato il 27 maggio 1915 ad Imola (Bologna), vice brigadiere della polizia portuale. — Sottufficiale di un reparto di polizia portuale durante attacco aereo-navale seguito da sbarco di truppe nemiche in una nostra piazzaforte, dopo essersi prodigato per la salvaguardia della sicurezza portuale, accorreva di propria iniziativa là dove si profilava la minaccia nemica partecipando alla reazione ed alla cattura di elementi nemici. Ardito sottufficiale di elevate qualità militari. — Tobruch, 14 settembre 1942..

(7723)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1967, n. **560.**

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 2.

Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nello articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli.

Nei limiti suddetti la facoltà di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

La norma del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si applica per lo avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 luglio 1967, n. **561.**

Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti e di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana, previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, potrà essere accordato alla Società strade ferrate secondarie meridionali un ulteriore contributo straordinario entro il limite di lire 2.500.000.000.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.

Art. 2.

Il contributo straordinario, da determinare con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e da variare, salvo revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, verrà liquidato con le stesse modalità e condizioni stabilite con l'atto 5 agosto 1965, approvato con decreto interministeriale 18 ottobre 1965, n. 3413, stipulato in esecuzione dello articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960.

Art. 3.

Il contributo accordato a norma della presente legge, come quello accordato in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, sostituisce quello concedibile per le opere indicate al precedente articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, articolo non ulteriormente applicabile per il potenziamento degli impianti fissi del tronco Barra-Torre Annunziata.

Art. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. 562.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, relativo all'integrazione di prezzo per il grano duro, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2: nel primo comma, le parole: « entro il 15 settembre 1967 » sono sostituite con le altre: « entro il 30 settembre 1967 »; il n. 2 è sostituito con il seguente: « 2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonìa parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.); »; nell'ultimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e il pagamento della integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti ».

All'articolo 7, nel primo comma, dopo le parole: « per l'esercizio dei compiti ad esse connessi » sono inserite le altre: « ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri generali relativi all'espletamento del servizio »; nel quarto comma, dopo le parole: « a rendere mensilmente il conto » sono inserite le altre: « corredato delle relative quietanze e »; è soppresso l'ultimo periodo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guarlasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per la irrigazione in Puglia e Lucania, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, e trasformata in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli Enti di sviluppo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi delle precitate disposizioni;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise il professore Decio Scardaccione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Decio Scardaccione è nominato presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1967
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 230

(8139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e trasformata in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;

Visti gli articoli 3 e 11 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 257, concernenti la nomina dei presidenti degli Enti di sviluppo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi delle precitate disposizioni;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, il dott. Leonardo Cribari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Leonardo Cribari è nominato presidente dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1967
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 229

(8140)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, con il quale è stato istituito l'Ente di sviluppo nell'Umbria;

Visto l'art. 3 del precitato decreto 14 febbraio 1966, n. 253, concernente la nomina del presidente dell'Ente;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto ai sensi della precitata disposizione;

Ritenuta la opportunità di nominare presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, il prof. Giuseppe Guerrieri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Giuseppe Guerrieri è nominato presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, per il quadriennio decorrente dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1967
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 228

(8141)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Ammasso volontario del miele di produzione nazionale 1967, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di miele, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state stabilite le direttive di intervento ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione nazionale del miele, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di miele nazionale produzione 1967 fino a 2.500.000 chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Province interessate alla produzione del miele e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che l'ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei Consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967 entro il limite complessivo di 2.500.000 chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario del miele — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani.

I rapporti tra i due enti su indicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

L'ammasso di cui sopra è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 150 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali del contributo di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di 150 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del miele, determinato convenzionalmente dalla Commissione nazionale, di cui al successivo art. 7.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 5.

Ad assistere l'ente gestore alle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia sentita la Federazione apicoltori italiani.

Art. 6.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito.

In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di gr. 500 ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di quest'ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 7.

Alla Commissione nazionale istituita con decreto ministeriale 27 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 novembre 1966) per l'esame delle gestioni relative all'ammasso del miele della campagna 1966, sono attribuiti i seguenti compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di:

a) stabilire il valore medio di mercato del miele ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito, nonchè disporre, al fine di agevolarne il collocamento e la conservazione, le eventuali lavorazioni, l'eventuale trasferimento e deposito presso magazzini frigoriferi e, se del caso, consegna franco acquirente;

d) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra ente gestore e conferente nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esaminare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione.

Art. 8.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 9.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 dicembre 1967 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative alla assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese di raccolta, accentramento, classificazione, apprezzamento, custodia, conservazione, vendita e consegna agli acquirenti;

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli Istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del miele con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti e l'ammontare della corrispondente anticipazione di cui all'art. 4. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6. In base agli elementi e documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale del 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contribuiti che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri di gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere a partire dalla data 1° gennaio 1968 acconti all'Ente gestore sino alla misura massima di L. 4000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di miele da ciascuno conferito.

Art. 11.

Sul miele conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 13.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso, distinto per Provincia. In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 dovranno essere indicati: i quantitativi di miele conferiti, lavorati e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 14.

Sul capitolo 8206/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di L. 150 milioni, per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Registro n. 11, *foglio n.* 347

ATTO DISCIPLINARE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967;

Considerata l'opportunità di assistere la raccolta collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967:

Art. 1.

L'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967 assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle province maggiormente produttrici di miele, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposto dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine che sarà tempestivamente comunicato a mezzo stampa o tramite altri mezzi di divulgazione, il Consorzio agrario provinciale, sentita la Federazione apicoltori italiani predisporrà sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare.

Nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso, l'Ente gestore ne darà pronta comunicazione agli interessati.

Il miele dovrà essere conferito all'ammasso esclusivamente in latte fornite dall'Ente gestore che le rilascerà dietro cauzione pari al controvalore delle latte stesse, la cauzione sarà restituita all'atto del conferimento del prodotto. Ai conferenti verrà corrisposta una anticipazione non inferiore all'80 % del valore di mercato.

Art. 5.

Il miele conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e per conseguenza formerà amministrativamente un monte unico provinciale. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di miele all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il miele verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta di un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante dei produttori designato dalla Federazione apicoltori italiani.

La classifica sarà effettuata attribuendo il prodotto ad una delle categorie sottoindicate:

a) mieli alpini se provenienti da fioriture alpine al di sopra dei m. 1500 sul livello del mare ed aventi il gusto caratteristico del prodotto stesso;

b) mieli comuni: se provenienti dalle altre zone.

I mieli alpini non dovranno avere un contenuto d'acqua superiore al 18 %.

I mieli comuni dovranno, di norma, avere un contenuto d'acqua inferiore al 19 %; potranno essere accettati all'ammasso anche mieli con umidità sino al 21 % ma, in tal caso, si terrà conto nella valutazione del prodotto di tale maggiore umidità.

In relazione al colore i mieli comuni saranno classificati e valutati come segue:

1) bianco: sino a mm. 34 del colorimetro Pfund;

2) ambra chiaro: oltre mm. 34 sino a mm. 85 del colorimetro Pfund;

3) ambra: oltre mm. 85 sino a mm. 114 del colorimetro Pfund.

Non saranno accettate mielate o mieli torbidi perchè misti a mielate, mieli contenenti impurità od aventi odori e sapori attribuibili a cause estranee.

Saranno, inoltre, respinti i mieli che riveleranno al gusto sapore di mieli provenienti da fioriture di castagno, fieno greco, tarassacco, corbezzolo, colza, ravizzone ed erica di qualsiasi varietà

Non saranno, infine, accettati mieli scaldati o fermentati.

Art. 7.

Le consegne del miele all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, e comunque non oltre il 15 ottobre 1967.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che si intende senz'altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la quantità, il peso netto del miele consegnato e l'ammontare della corrispondente anticipazione di cui al precedente art. 4.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Il conferente si impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto, al netto delle spese ed accessori.

Art. 11.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 12.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, apprezzamento, conservazione, custodia, imballaggio, vendita, consegna agli acquirenti, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 13.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato del contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà delle singole partite conferite.

Il predetto atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

Per incondizionata accettazione

Federazione italiana dei consorzi agrari

Il direttore generale: MIZZI *Il presidente*: RAMADORO

(7887)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Restituzione dei prelievi per prodotti del settore del riso esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visti il regolamento n. 16/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso e i successivi regolamenti di applicazione;

Visto il regolamento n. 101/64 adottato dalla Commissione della Comunità economica europea il 28 luglio 1964 e successive modificazioni, relativo alle restituzioni alla esportazione di riso e di rotture di riso;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'applicazione dei prelievi alla importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1966 e 14 febbraio 1967 concernenti la restituzione dei prelievi per prodotti del settore riso esportati;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso all'esportazione dei prodotti del settore riso, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1966, concernente la restituzione dei prelievi per prodotti del settore riso esportati è prorogato, per il periodo dal 1° maggio 1967 al 31 agosto 1967, nella misura appresso indicata:

a) *Esportazioni verso Belgio, Germania, Olanda e Lussemburgo*:

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Misura del rimborso in lire per quintale netto
ex 10.06-A	Riso greggio (non pilato) o risone, escluso il risone da seme .	Il rimborso è pari al limite di cui all'art. 4, lettera *b*) del presente decreto
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	

b) *Esportazioni verso Austria e Svizzera*:

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Misura del rimborso in lire per quintale netto			
		Maggio 1967	Giugno 1967	Luglio 1967	Agosto 1967
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	2.360	2.420	2.480	2.480
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	2.862	2.935	3.008	3.008
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	3.189	3.270	3.351	3.351
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	3.043	3.120	3.197	3.197
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	3.421	3.508	3.595	3.595

c) *Esportazioni verso Paesi non comunitari diversi da quelli indicati al punto* b):

Numero della Tariffa daganale	Denominazione delle merci	Misura del rimborso in lire per quintale netto			
		Maggio 1967	Giugno 1967	Luglio 1967	Agosto 1967
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	2.110	2.170	2.230	2.230
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	2.559	2.632	2.705	2.705
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	2.851	2.932	3.013	3.013
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	2.720	2.797	2.874	2.874
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	3.058	3.145	3.232	3.232

d) *Esportazioni per provviste di bordo*:

Numero della Tariffa doganale	Denominazione delle merci	Misura del rimborso in lire per quintale netto			
		Maggio 1967	Giugno 1967	Luglio 1967	Agosto 1967
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	2.720	2.797	2.874	2.874
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	3.058	3.145	3.232	3.232

Art. 2.

E' altresì prorogata, a decorrere dal 1° maggio 1967 fino al 31 agosto 1967, la concessione del rimborso per il riso contenente non oltre il 25 % di rotture, se esportato verso Paesi extra-europei, di cui all'art. 4, secondo comma del sopracitato decreto ministeriale 10 dicembre 1966.

Art. 3.

Rimangono invariate tutte le altre norme, condizioni e formalità da osservarsi per la concessione del rimborso di cui ai precedenti articoli 1 e 2 previste dal predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1966.

Tuttavia, a decorrere dal 1° maggio 1967, a comprova che le quantità di riso per le quali è concesso il rimborso nella misura stabilita dall'art. 1, lettera *b*) del presente decreto sono state effettivamente importate nel Paese di destinazione, potrà essere presentata alla dogana competente, in sostituzione della documentazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 dicembre 1966, altra documentazione riconosciuta equipollente dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

In ogni caso l'ammontare del rimborso determinato come agli articoli precedenti non può superare:

a) per le esportazioni verso i Paesi non comunitari, l'ammontare del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe applicabile a ciascun prodotto nel giorno dell'esportazione;

b) per le esportazioni verso i Paesi comunitari, il limite stabilito dalle vigenti norme comunitarie, che sarà reso di pubblica ragione dal Ministero delle finanze, secondo periodicità prevista dalle stesse norme, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, può variare, prima del 31 agosto 1967, la misura del rimborso di cui al presente decreto, qualora intervengano sul mercato del riso variazioni delle quotazioni interne o delle quotazioni internazionali, ovvero intervengano modificazioni delle norme comunitarie che disciplinano la materia.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

(8020)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.

Concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un ulteriore concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle Associazioni ed Enti produttori di formaggio « grana padano » per la stagionatura di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere le iniziative assunte dai produttori di formaggio « grana padano », per effetuare direttamente la stagionatura del formaggio suddetto;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente tra l'altro disposizioni per la concessione di un concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio in data 23 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1957, n. 87, con il quale è stato affidato al Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano », con sede in Milano, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1967, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 313, con il quale è stato concesso entro il limite di cifra di L. 130.000.000 un concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti per la stagionatura del formaggio « grana padano » ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » con sede in Milano, intesa ad ottenere, a favore delle Associazioni ed Enti di produttori agricoli che provvedono alla stagionatura diretta di tale tipo di formaggio, che venga aumentato lo ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo previsto dal citato decreto ministeriale 6 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano », con sede in Milano, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un ulteriore concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle Associazioni ed Enti di produttori di formaggio « grana padano », che intendono provvedere direttamente alla stagionatura — per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi — di tale tipo di formaggio ottenuo dalla trasformazione del latte prodotto dai loro associati nella campagna 1966 e per il quale abbiano ricevuto dagli associati stessi il mandato di provvedere alla stagionatura collettiva.

Art. 2.

Ferme restando le modalità di concessione e di liquidazione nonchè la misura del concorso dello Stato stabilita con decreto ministeriale 6 marzo 1967, l'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo dello Stato previsto dal citato decreto è aumentato di L. 12.500.000.000.

Per quanto concerne la rappresentanza del Ministero del tesoro nelle Commissioni di cui all'art. 4 del decreto suddetto, la parola « regionale » è sostituita con la parola « provinciale ».

Art. 3.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 250 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 211

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Annullamento del decreto di revoca n. 253/R del 4 marzo 1967, relativo al presidio medico-chirurgico « Gelfoam » della ditta Zambeletti, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 253/R in data 4 marzo 1967 con il quale è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Gelfoam », registrato al n. 1083 a nome della ditta S.p.A. Dott. Zambeletti, con sede in Milano, via Linneo n. 12-14, concessionaria esclusiva per l'Italia della ditta « The Upjohn Company di Kalamazoo - Mich. U.S.A. » presso la quale il presidio stesso è fabbricato;

Considerato che detto provvedimento è stato adottato su conforme parere della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, che ha riconosciuto al prodotto attribuzioni tali da doversi ritenere specialità medicinale;

Ritenuto necessario sentire in merito anche il parere del Consiglio superiore di sanità che a suo tempo si è pronunciato per la registrazione del prodotto come presidio medico-chirurgico;

Decreta:

E' annullato il decreto di revoca n. 253/R in data 4 marzo 1967 nelle premesse specificato.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica del presente atto alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7884)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti i due decreti in data 22 novembre 1965, n. 4627 e n. 4628, con i quali il Ministero della difesa ha stabilito che le due strade Colle San Rizzo-Dinnamare e Portella Mandrazzi-Dinnamare cessano di appartenere al novero delle strade militari;

Viste le deliberazioni 5 aprile 1965, n. 1527 e 5 giugno 1965, n. 2374, con le quali l'Amministrazione provinciale di Messina si è dichiarata disposta ad includere nell'elenco delle strade provinciali le due arterie in parola;

Sentito a norma dell'art. 5 della citata legge n. 126 il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale, con il voto n. 424 del 18 aprile 1967, ha tra l'altro espresso il parere che i due tratti di strada ex militari costituiscono un'unica strada;

Ritenuto che per le strade in parola, della estesa rispettivamente di chilometri dieci e sessantasette ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada Colle San Rizzo-Dinnamare-Portella Mandrazzi, della lunghezza di km. 77+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(8028)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Caserta, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Caserta, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta

e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Maddaloni

1) Arienzo
2) Cervino
3) Maddaloni
4) San Felice a Cancello
5) Santa Maria a Vico
6) Valle di Maddaloni

Distretto d'imposte di Teano

1) Baia e Latina
2) Caianello
3) Mignano Monte Lungo
4) Pietramelara
5) Pietravairano
6) Presenzano
7) Riardo
8) Rocca d'Evandro
9) Roccaromana
10) San Pietro Infine
11) Teano
12) Vairano Patenora

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Sessa Aurunca

1) Carinola
2) Conca della Campania
3) Francolise
4) Galluccio
5) Marzano Appio
6) Mondragone
7) Roccamonfina
8) Sessa Aurunca
9) Tora e Piccilli

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Piedimonte d'Alife

1) Ailano
2) Alife
3) Alvignano
4) Caiazzo
5) Capriati a Volturno
6) Castel Campagnano
7) Castello d'Alife
8) Ciorlano
9) Dragoni
10) Fontegreca
11) Gallo
12) Gioia Sannitica
13) Letino
14) Piana di Caiazzo
15) Piedimonte d'Alife
16) Prata Sannita
17) Pratella
18) Raviscanina
19) Ruviano
20) San Gregorio Matese
21) San Potito Sannitico
22) Sant'Angelo d'Alife
23) Valle Agricola

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Aversa

1) Aversa
2) Carinaro
3) Casal di Principe
4) Casaluce
5) Cesa
6) Frignano
7) Gricignano di Aversa
8) Lusciano
9) Orta di Atella
10) Parete
11) San Cipriano d'Aversa
12) San Marcellino
13) Sant'Arpino
14) Succivo
15) Teverola
16) Trentola-Ducenta
17) Villa di Briano
18) Villa Literno

Distretto d'imposte di Caserta

1) Capodrise
2) Casagiove
3) Caserta
4) Castel Morrone
5) Marcianise
6) Recale
7) San Nicola la Strada

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Capua

1) Bellona
2) Calvi Risorta
3) Camigliano
4) Cancello ed Arnone
5) Capua
6) Castel Volturno
7) Giano Vetusto
8) Grazzanise
9) Pastorano
10) Pignataro Maggiore
11) Rocchetta e Croce
12) Santa Maria la Fossa
13) Sparanise
14) Vitulazio

Distretto d'imposte di Santa Maria Capua Vetere

1) Casapulla
2) Castel di Sasso
3) Curti
4) Formicola
5) Liberi
6) Macerata Campania
7) Pontelatone
8) Portico di Caserta
9) Santa Maria Capua Vetere
10) San Prisco
11) San Tammaro

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Cervia (Ravenna).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'acroporo di Cervia (Ravenna);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratterisiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Cervia (Ravenna) come segue:

Direzione di atterraggio: 117°-297°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1.500;
Livello medio dell'aeroporto: m. 5,00 s. l. m.;
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
Testata S. E.: m. 3,40 s. l. m.
Testata N. O.: m. 6,30 s. l. m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Siena-Ampugnano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Siena-Ampugnano;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratterisiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Siena-Ampugnano come segue:

Direzione di atterraggio: 355°-175°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1.080;
Livello medio dell'aeroporto: m. 185,00 s. l. m.;
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
Testata N.: m. 200,00 s. l. m.;
Testata S.: m. 180,00 s. l. m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Almenno San Bartolomeo e Roncola San Bernardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nei comuni di Almenno San Bartolomeo e Roncola San Bernardo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Almenno San Bartolomeo e Roncola San Bernardo (Bergamo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Mazzoleni e Morandi;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo le particelle numeri 734, 1379, 724, 592, 1512, 1405, site nel comune di Roncola San Bernardo, e le particelle numeri 3146, 3872, 4075, 4004, 4025, 4053, site nel comune di Almenno San Bartolomeo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i declivi erbosi e la sparsa tipica vegetazione del luogo, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, visibile dalla piazza di Roncola e da parecchie strade, tra cui quella che congiunge Almenno a Roncola, ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode il magnifico panorama verso sud delle distese degradanti e dell'immensa pianura lombarda e verso nord, nord-est, della corona delle Prealpi e Alpi Orobiche;

Decreta:

La zona sita nei territori comunali di Almenno San Bartolomeo e Roncola San Bernardo — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a) *territorio del comune di Almenno San Bartolomeo*: dalla strada provinciale Almenno-Roncola, dal confine del comune di Roncola, dal confine col comune di Strozza, dai mappali numeri 3162, 731, 3588, 718, 3250, 3619 ed infine da un tratto della vecchia mulattiera per Roncola San Bernardo, quindi dai mappali numeri 677, 669, 4061, dalla strada provinciale Almenno-Roncola e dalla Pozza dei Morti dell'Albenza;

b) *territorio del comune di Roncola San Bernardo*: (cominciando da sud) confine con il comune di Almenno San Bartolomeo, mappale 1103, strada del Cimitero, strada comunale Alta, mappale 732, 1377, 356 sino alla strada consorziale Caravera, mappali 1370, 1706, 1371, amm.vo con il comune di Almenno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Almenno San Bartolomeo e Roncola San Bernardo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 5 *maggio* 1965

L'anno 1965, addì 5 del mese di maggio, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata n. 2782/23 aprile corr. anno, per esaminale il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

La Commissione delibera a voti unanimi l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sopra descritta e più precisamente così delimitata:

a) *territorio del comune di Almenno S. Bartolomeo*: dalla strada provinciale Almenno-Roncola, dal confine del comune di Roncola, dal confine col comune di Strozza, dai mappali numeri 3162, 731, 3588, 718, 3250, 3619 ed infine da un tratto della vecchia mulattiera per Roncola S. Bernardo, quindi dai mappali numeri 677, 669, 4061, dalla strada provinciale Almenno-Roncola;

b) *comune di Roncola S. Bernardo*: (cominciando da sud) confine con il comune di Almenno S. Bartolomeo mappale 1103, strada del Cimitero, strada comunale di Gardinelli, strada cons. Tribulina, mappale 753, strada comunale dei pascoli mappale 1004, strada comunale Alta, mappali 732, 1377, 356 sino alla strada consorziale Caravera, mappali 1370, 1706, 1371 amm.vo con il comune di Almenno.

(7885)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera tirrenica nel comune di S. Eufemia Lamezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la costa tirrenica compresa nel comune di S. Eufemia Lamezia (Catanzaro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Eufemia Lamezia (Catanzaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè affacciantesi sul mare per tutta l'estensione del suo ampio golfo, costituisce ancora oggi, con il proprio ambiente perfettamente conservato, un quadro naturale di rara bellezza, presentando inoltre valori estetici, connessi con gli aspetti econologici, quanto mai degni di rilievo;

Decreta:

La costa tirrenica sita nel territorio del comune di S. Eufemia Lamezia (Catanzaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa Tale zona è compresa nei seguenti limiti:

il battente del mare Tirreno a ponente; la riva sinistra del torrente Spilinga, dalla foce lungo tutto il suo percorso, fino all'incrocio con la strada comunale « Pisciro » e partendo da questa lungo il confine comunale passando per l'incrocio con la strada provinciale S Eufemia Marina-bivio Cimitero di Sambiase, seguendo, quindi, il confine lungo la strada comunale fino al torrente Cantagalli a nord, dal torrente Cantagalli fino al ponte della ferrovia e da questo seguendo tutto il tracciato ferroviario fino al torrente Turrina a Levante; dal ponte ferroviario al mare e a sud lungo il confine di Comune compreso la località Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di S. Eufemia Lamezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1967

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro

Verbale della seduta del 5 *febbraio* 1966

L'anno 1966, il giorno 5, del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta dal presidente prof. dott. Silvio Bernardo, la Commissione della provincia di Catanzaro per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nei comuni di S. Eufemia Lamezia.

(*Omissis*).

Nell'ambito degli argomenti all'ordine del giorno, il soprintendente, illustra agli intervenuti l'opportunità di prendere in esame quel tratto della costiera tirrenica compresa nel comune di S. Eufemia Lamezia che, per i suoi valori estetici, connessi con gli aspetti econologici, è più bisognevole di tutela per l'aspetto non ancora compromesso delle sue attrattive naturali.

La Commissione, pertanto, rilevato che lo spettacolo offerto dalla zona a partire dal limite nord, della provinciale, che a partire dal fiume Savuto si estende, attraverso una fascia stretta

e lunga verso la pianura di S. Eufemia, affacciantesi sul mare per tutta l'estensione del suo ampio golfo, costituisce ancora oggi, con suo ambiente perfettamente conservato allo stato naturale un quadro di rara bellezza: all'unanimità, decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la zona del comune di S. Eufemia racchiusa dentro i seguenti limiti: il battente del mare Tirreno di ponente; la riva sinistra del torrente Spilinga, dalla foce lungo tutto il suo percorso, fino all'incrocio con la strada comunale «Piscíro» e partendo da questa lungo il confine comunale passando per l'incrocio con la strada provinciale S. Eufemia Marina - bivio Cimitero di Sambiase, seguendo, quindi, il confine lungo la strada comunale fino al torrente Cantagalli a nord, dal torrente Cantagalli fino al ponte della ferrovia e da questo seguendo tutto il tracciato ferroviario fino al torrente Turrina a levante; da ponte ferroviario al mare e a sud lungo il confine di comune compreso la località Fiore.

(7886)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1938, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1962, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'Organo predetto;

Visto che ai sensi delle leggi precitate i rappresentanti degli iscritti e dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rapppresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Politi dott. Lamberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Prestipino dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Busca prof. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Eboli avv. Mario, Marone avv. Armando e Masini dott. Carlo Alberto, in rappresentanza degli enti interessati;

Angelini Giuliano, Perinelli rag. Luigi e Salvati dott. Ubaldo, in rappresentanza degli iscritti;

Rossi dott. Aride, in rappresentanza dei pensionati di invalidità e vecchiaia assistiti dall'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8025)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1967.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazioni del soppresso partito nazionale fascista;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1963 concernente la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è composto dai seguenti membri:

Bova dott. Salvatore, membro effettivo, presidente e Bassani dott.ssa Rosa, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bottiglieri dott. Giovanni, membro effettivo e Sparano dott. Orazio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Giordano dott. Salvatore, membro effettivo e Germani dott. Paolo, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(8026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Esegesi delle fonti del diritto italiano» presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto italiano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8145)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ugo Rossi, nato ad Abbadia S. Salvatore (Siena) il 25 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Siena in data 1° agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(7730)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti ospitalieri e di ricovero di Rimini ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il dipendente Ospedale civile « S. Maria della Misericordia ».

Con decreto n. 300.16.III.32/3.189, in data 10 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri e di ricovero di Rimini è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il dipendente Ospedale « S. Maria della Misericordia ».

(7734)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Valdagno (Vicenza) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.91/6.835, in data 10 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Valdagno (Vicenza) è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(7735)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad alienare un immobile

Con decreto ministeriale n. 300.10/2271 del 2 luglio 1967, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad alienare, mediante asta pubblica per l'importo base di L. 800.000, l'immobile di sua proprietà sito in Arquata Scrivia (Alessandria).

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di titoli di Stato da utilizzarsi, all'occasione, per nuovi investimenti o migliorie patrimoniali.

(7995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia al cinghiale nei comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (Siena).

Con decreto ministeriale 10 luglio 1967, fino al 30 giugno 1968, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unito la caccia al cinghiale nei territori liberi alla caccia dei comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (Siena).

(7849)

Divieto di caccia alla beccaccia nel territorio della provincia di Como

Con decreto ministeriale 10 luglio 1967, fino al 30 giugno 1970, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione alla beccaccia nei periodi di tempo da un'ora prima della levata del sole alla levata del sole e dal tramonto ad un'ora dopo i tramonto in tutto il territorio della provincia di Como.

(7846)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcuni relitti di terreno lungo la strada militare di Punta Bianca siti nel comune di Ameglia (La Spezia).

Con decreto 6 giugno 1967 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcuni relitti, distinti nel catasto terreni del comune di Ameglia (La Spezia), con i mappali 252, 321, 287, 322, 221 e 323: del foglio 24 ed i mappali 100 e 165 del foglio 25, della superficie complessiva di mq. 3.613.

(7683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Castelnuovo del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.619.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8071)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.144.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8070)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.967.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8073)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.693.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8074)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8075)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 37.898.447, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8076)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.783.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8077)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.247.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8078)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.146.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8080)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.756.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8084)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.145.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8079)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.780.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8081)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.879.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8082)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.881.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8083)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.247.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8085)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.550.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8086)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 202.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8089)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.851.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8087)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.438.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8090)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1967, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.545.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 24 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,13	624,05	624,12	624,06	624,05	—	624,05	624,06	624,10	624,10
$ Can.	578,94	579,10	579 —	579 —	579,05	—	579,08	579 —	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,43	144,45	144,41	144,44	144,40	—	144,42	144,44	144,47	144,44
Kr. D.	90 —	89,95	89,96	89,945	90 —	—	89,93	89,945	89,93	89,935
Kr. N.	87,29	87,30	87,27	87,29	87,35	—	87,285	87,29	87,29	87,29
Kr. Sv.	121,21	121,15	121,15	121,140	121,20	—	121,18	121,140	121,18	121,18
Fol.	173,35	173,40	173,46	173,41	173,40	—	173,44	173,41	173,41	173,40
Fr. B.	12,57	12,577	12,5725	12,5760	12,575	—	12,574	12,5760	12,57	12,575
Franco francese	127,35	127,33	127,32	127,355	127,21	—	127,36	127,355	127,36	127,35
Lst.	1738,52	1738,75	1739 —	1739,10	1738,75	—	1739 —	—	1738,45	1739 —
Dm. occ.	156,09	156,10	156,10	156,10	156,05	—	156,125	—	156,14	156,11
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1810	24,18125	24,18	—	24,18	—	24,18	24,18
Escudo Port.	21,71	21,71	21,69	21,73	21,75	—	21,703	—	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4250	10,41	10,42	—	10,4125	—	10,41	10,41

Media dei titoli del 24 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,055
1 Dollaro canadese	579,04
1 Franco svizzero	144,43
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	87,287
1 Corona svedese	121,16
1 Fiorino olandese	173,425
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,357
1 Lira sterlina	1739,05
1 Marco germanico	156,112
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,716
1 Peseta Sp.	10,411

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data dell'11 maggio 1967.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dell'Istituto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze coloniali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una Università della Repubblica ovvero presso altro Istituto statale o legalmente riconosciuto.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, numero 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domane Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Ufficio 2° Sezione 1ª) in Roma, viale dell'Agricoltura (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calanderio apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

***b*) la data ed il luogo di nascita.**

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto, e in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);
3) diritto amministrativo;
4) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani

e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi). Nella formazione della graduatoria sarà altresì tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data dell'11 maggio 1967.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11, 12 *e* 13, *dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;*

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza nonchè il rapporto di parentela con il congiunto deceduto;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dala competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, numero 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante la iscrizione del congiunto deceduto negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati e vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati

deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio per gli ufficiali, o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 110.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 9.250, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - *Sezione* 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR). — 00144 - ROMA

...l... sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . . a . . . . il . . . .
(2) . . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a trentasei posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . presso . . .
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo)
. . . .;
dell'Università o dell'Istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (6).

...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .
(indicazione del documento)
. . . .;
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, . . . l . . . sottoscritt . . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. . . l . . . sottoscritt . . . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 *del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione* (7).

. . . l . . . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

(6720)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a quattordici posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 122, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 77, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 25, con il quale la costituzione della Commissione suddetta è stata modificata per provvedere alla sostituzione del dott. Libero Leone con il dott Carlo D'Amelio;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Vista la dichiarazione del dott. Pietro San Martino in data 30 giugno 1967, con la quale il predetto dichiara di rinunciare alla sua ulteriore partecipazione al concorso;

Considerato che il dott. Pietro San Martino occupa il 12° posto nella graduatoria di merito approntata dalla Commissione esaminatrice e che, in seguito alla sua rinuncia, si impone la cancellazione del suo nominativo dalla graduatoria stessa;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Roma:

1. Andreini Dino . . . . . punti 48,80 su 100
2. Palombelli dott. Carlo . . . . » 44,73 »
3. Forti dott. Filippo . . . . . » 41,43 »
4. Canestri Dino . . . . . » 41,24 »
5. Pennarola dott. Luigi . . . . » 38,54 »
6. Mortari dott. Massimo . . . . » 37,90 »
7. Nattino dott. Giampietro . . . . » 36,48 »
8. Ioppolo dott. Giuseppe . . . . » 35,79 »
9. Campos Venuti Alessandro . . . » 34,85 »
10. Giugni dott. Gerardo . . . . . » 33,77 »
11. Berti dott. Alberto . . . . . » 32,89 »
12. Aguglia dott. Giorgio . . . . . » 30,36 »
13. Colomba dott. Nicola . . . . . » 30,23 »
14. Focas dott. Giorgio . . . . . punti 29,81 su 100
15. Spila dott. Maurizio . . . . . » 28,79 »
16. Nattino dott. Angelo . . . . . » 27,41 »
17. Rossi dott. Roberto Paolo . . . » 26,00 »
18. Ripamonti dott. Vasco . . . . » 25,60 »
19. Revelli dott. Carlo . . . . . » 24,00 »
20. Legnani dott. Giorgio . . . . » 23,72 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 73

(8061)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei alla riammissione in servizio di carriera nell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1966, con il quale è indetto un concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di personale militare dell'Aeronautica militare (Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1966, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 44);

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, con il quale viene rettificato l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 20 agosto 1966 ed il modello di domanda allegato al decreto stesso e viene prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di riammissione (Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967, registro 19 Difesa, foglio n. 103);

Visto il decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso (Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1967, registro n. 43 Difesa, foglio n. 219);

Vista la valutazione delle qualità militari e professionali dei candidati, effettuata dalla predetta Commissione, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato decreto ministeriale 20 agosto 1966;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei alla riammissione in servizio di carriera nell'Aeronautica militare di cui al decreto ministeriale 20 agosto 1966 indicato in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Arma Aeronautica - ruolo specialisti - categoria motoristi:

1. serg. De Lorenzo Gino . . . . punti 15 su 20

Arma aeronautica - ruolo specialisti - categoria montatori:

1. serg. Catta Vincenzo . . . . . punti 13 su 20

Arma aeronautica - ruolo specialisti - categoria marconisti:

1. serg. Pagella Bruno, nato il 24 maggio 1936, ammogliato con un figlio . . punti 14 su 20
2. serg. Minari Esaù, nato il 2 gennaio 1938, ammogliato con un figlio . . » 14 »
3. serg. Mastrantonio Ivo . . . . » 13 »

Arma aeronautica - ruolo specialisti - categoria armieri:

1. serg. Ascanio Giampaolo . . . . punti 15 su 20

Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - categoria assistenti tecnici:

1. serg. Fanelli Vittorio . . . . . punti 12 su 20

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 74 *Difesa, foglio n.* 116

(7751)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1967, n. 5.

Pagamento di un premio di operosità agli allievi dei cantieri speciali istituiti con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il premio di operosità, di cui all'art. 8 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, compete nella misura di L. 800 per ogni giornata di effettivo lavoro agli allievi ed al personale istruttore dei cantieri speciali di lavoro, istituiti nel territorio della Regione Sarda ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Per il pagamento del premio di operosità valgono le procedure di cui all'art 10 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, valutato in L. 50.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 21103 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La somma di cui sopra è portata in aumento dello stanziamento del capitolo 25410 dello stesso stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 maggio 1967

DEL RIO

(7822)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1967, n. 6.

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 10 concernente « Istituzione di una cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, è sostituito dal seguente:

« La spesa per il posto di ruolo, di cui al precedente art. 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento della cattedra di coltivazioni arboree relativo agli anni accademici 1964-65 e 1965-66, l'ammontare risultante dalla differenza tra il costo medio di cui al precedente art. 1 e la somma già stabilita dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore di detto capitolo 13426 è stornata la somma di L. 6.720.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 giugno 1967

DEL RIO

(7823)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1967, n. 7.

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, concernente « Istituzione di una cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 12 è sostituito dal seguente:

« La spesa per il posto di ruolo, di cui al precedente articolo 1, sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero apportarsi al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore di detto capitolo 13426 è stornata la somma di L. 2.400.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 giugno 1967

DEL RIO

(7824)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.